

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012
575/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2012/27/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08) e in particolare l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: direttive telegestione gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e in particolare la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)";
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 36/11) ;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas come integrata e modificata (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 246/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 246/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 316/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 316/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 341/2012/R/gas del 2 agosto 2012, recante “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione” (di seguito: documento per la consultazione 341/2012/R/gas);
- la comunicazione del Comitato Italiano Gas (di seguito : CIG) del 29 giugno 2012 prot Autorità n. 20037 del 2 luglio 2012 (di seguito: comunicazione 2 luglio);
- la nota della Direzione Infrastrutture dell’Autorità al CIG del 13 settembre 2012, prot. Autorità n. 27488 (di seguito: nota 13 settembre);
- la comunicazione del CIG del 19 settembre 2012 prot. Autorità n. 28826 del: 21 settembre 2012 (di seguito: comunicazione 21 settembre);
- la comunicazione delle associazioni delle imprese di distribuzione del 20 dicembre 2012 prot. Autorità n. 42485 del 20 dicembre 2012 (di seguito: documento interassociativo).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 155/08, l’Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione, per i punti di riconsegna nell’ambito della distribuzione gas (di seguito: GdM o misuratori a requisiti);
- in data 6 novembre 2008, l’Autorità ha approvato la RTDG, con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la legge 99/09 contiene disposizioni relative ai gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 28/2012/R/GAS, successivamente a una articolata fase di consultazione nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 36/11, l’Autorità ha disposto la revisione:
 - della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale disciplinata dalla RTDG;
 - delle direttive di telegestione gas volta a un efficientamento dei costi che l’evoluzione delle nuove tecnologie erano in grado di assicurare, riservandosi di definire gli obblighi di messa in servizio per gli anni successivi al 2018 dei GdM G4 e G6 (cd: *cluster mass market*) in base all’analisi di vetustà su base nazionale di tutte le classi di GdM che gli Uffici condurranno;
- in particolare, sono stati introdotti i costi standard, per gruppo di misura installato, da utilizzare per la valutazione dei cespiti di località, a partire dagli investimenti nell’anno 2012, allo scopo di garantire un congruo riconoscimento tariffario, necessario al perseguimento del piano di sostituzione dei misuratori, e incentivare le imprese ad adottare soluzioni economicamente efficienti;

- la suddetta metodologia a costi standard, è stata valutata, in base agli esiti della fase consultiva antecedente alla deliberazione 28/2012/R/GAS, come adeguata all'esigenza di garantire la copertura dei costi di capitale anche nell'ambito dello sviluppo della misurazione elettronica, nonché idonea a garantire uno sviluppo efficiente ed economico del servizio, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e dell'efficientamento economico produttivo nel tempo della stessa, e non ostantiva al fatto che le imprese debbano perseguire gli obiettivi imposti loro dalla normativa.
- in data 16 febbraio 2012, con la deliberazione 44/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo regolatorio della distribuzione di gas naturale, nell'ambito del quale è stato emanato il documento per la consultazione 341/2012/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 18 maggio 2012, l'Autorità ha approvato la deliberazione 193/2012/R/GAS che reca alcune modifiche urgenti alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS e avvia un procedimento per la revisione delle disposizioni in materia di costi standard per la messa in servizio di misuratori gas;
- tale deliberazione ha introdotto modifiche a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/GAS in tema di modalità di applicazione degli obblighi di cui ai commi 10.1 e 10.4 delle direttive telegestione gas e di trattamento degli ammortamenti residui per i gruppi di misura destinati alla clientela residenziale;
- in particolare la deliberazione 193/2012/R/GAS ha disposto transitoriamente, sino al 31 dicembre 2012, una deroga agli obblighi disciplinati dalla deliberazione 28/2012/R/GAS di messa in servizio di misuratori elettronici per i punti di riconsegna (PDR) di nuova connessione o con GdM guasti o a fine vita;
- il punto 2 di detta deliberazione, inoltre, ha previsto l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti in merito:
 - a) alla revisione dei costi standard per il *cluster* di gruppi di misura di taglia intermedia (classi maggiori di G6 e minori o uguali a G40 - cd: *cluster intermedio*);
 - b) al completamento della disciplina tariffaria, con particolare riferimento all'applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing* rispetto ai costi *standard* previsti dall'Autorità nel caso in cui si ottemperi all'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura rispondenti ai requisiti funzionali minimi tramite l'installazione di un *add on* presso il misuratore tradizionale già installato e dotato di predisposizione alla telelettura;
 - c) alla conferma delle disposizioni transitorie definite dalla medesima deliberazione in merito alle installazioni di misuratori successive al 29 febbraio 2012";
- nell'ambito di tale procedimento, è stato istituito un gruppo di lavoro composto dalle imprese di distribuzione, rappresentate dalle proprie organizzazioni associative, e dagli Uffici dell'Autorità;

- in relazione a quanto previsto dalla citata deliberazione 193/2012/R/gas al punto 2, lettere a) e c), in data 14 giugno 2012, l'Autorità ha approvato la deliberazione 246/2012/R/gas con cui ha:
 - rivisto, a seguito di un errore materiale nel calcolo del livello iniziale, i livelli dei costi standard per il *cluster* intermedio al fine, tra l'altro, di garantire l'allineamento dei costi medesimi a quelli effettivamente riscontrati sul mercato a seguito di nuovi elementi informativi emersi successivamente alla pubblicazione della deliberazione 28/2012/R/gas;
 - confermato le misure urgenti intraprese con la deliberazione 193/2012/R/gas con le quali è stata attribuita al soggetto responsabile del servizio di misura la facoltà di mettere in servizio misuratori di classe inferiore o pari a G40 non conformi ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, fino al 31 dicembre 2012, fermo restando che, in questo caso, non si applica la valorizzazione dell'investimento sostenuto, bensì le disposizioni di cui al comma 44.1, lettere a), b), c) e f) della RTDG;
- in relazione a quanto previsto dalla citata deliberazione 193/2012/R/gas al punto 2, lettera b), in data 26 luglio 2012, con la deliberazione 316/2012/R/gas l'Autorità ha definito un costo standard specifico per i dispositivi *add-on* per gli anni dal 2012 al 2015.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi del comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08, le imprese di distribuzione del gas hanno trasmesso entro il 31 luglio 2012 i dati relativi, per ciascuna classe di GdM, al numero totale di PDR attivi, nonché il numero dei PDR dotati di GdM a requisiti messi in servizio, rispettivamente con riferimento al 31 dicembre 2011 per i *cluster* intermedio e *mass market* e al 29 febbraio 2012 per i GdM di classe maggiore di G40 (cd: *cluster* di taglia grande);
- dai dati raccolti emerge un forte ritardo di aggiornamento dei GdM per il *cluster* intermedio, ad eccezione dei GdM di classe G40 che risultano essere stati aggiornati per quasi la metà con GdM a requisiti;
- conseguentemente, nel corso degli ultimi mesi del 2012 gli Uffici dell'Autorità hanno nuovamente effettuato una ricognizione presso:
 - le imprese costruttrici di apparecchiature e dispositivi di misura del gas, e le loro forme associative, al fine di ottenere un quadro quanto più aggiornato delle disponibilità commerciali su scala industriale dei misuratori e *add-on* di ultima generazione conformi ai requisiti minimi della deliberazione ARG/gas 155/08;
 - le associazioni delle imprese di distribuzione di gas naturale, al fine di approfondire le reali problematiche delle imprese di distribuzione in merito all'espletamento del piano di messa in servizio così come ridefinito dalla deliberazione 28/2012/R/GAS e di individuare un percorso concreto e attuabile di riconversione del parco dei misuratori tradizionali anche distinguendo fra *cluster* intermedio e *cluster mass market*;
- dalle informazioni messe a disposizione dell'Autorità da parte delle imprese costruttrici si evince la reperibilità sul mercato di idonee quantità di dispositivi, GdM e *add-on* a requisiti, per il *cluster* intermedio, sufficienti per l'avvio di una significativa fase di sostituzione del parco di misuratori tradizionali nel 2013;

- anche in esito ai confronti e agli approfondimenti condotti congiuntamente fra gli Uffici dell’Autorità e le associazioni delle imprese di distribuzione è stato formulato un documento interassociativo che evidenzia la possibilità di una più precisa pianificazione della sostituzione dei misuratori di classe intermedia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 2 luglio, il CIG ha informato l’Autorità della difficoltà a condurre e portare a compimento i lavori assegnatigli dalla deliberazione ARG/gas 155/08 sulla standardizzazione dei protocolli con particolare riferimento agli aspetti di “intercambiabilità di secondo livello”, elemento essenziale per la telegestione dei GdM del *cluster mass market*;
- con la nota 13 settembre, gli Uffici dell’Autorità hanno chiesto chiarimenti al CIG in merito alle criticità segnalate con la comunicazione 2 luglio ribadendo al contempo che nel corpo delle norme UNI/TS 11291 debba essere ricompreso tutto quanto necessario, per ogni classe di misuratore gas, alla garanzia dei concetti di intercambiabilità e interoperabilità;
- con comunicazione del 21 settembre, il CIG ha comunicato all’Autorità la costituzione della *task force* con lo specifico mandato di definire l’interoperabilità di secondo livello e ha informato che il conseguimento dell’obiettivo di definizione di tale standard è fissato per marzo 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento al *cluster* intermedio, integrare le disposizioni della deliberazione 28/2012/R/GAS, definendo una programma di messa in servizio cadenzato in quantità e obblighi temporali per ciascuna classe di GdM a requisiti coerente con le ipotesi formulate nel documento interassociativo, al fine di sostenere il processo di rinnovamento del parco dei misuratori sul territorio nazionale;
- definire tale programma tenendo conto della disponibilità di GdM e *add-on* a requisiti secondo le informazioni di natura commerciale su scala industriale ottenute dall’Autorità, nonché della capacità di forza lavoro specializzata per la messa in servizio di tali tecnologie innovative, in modo tale da assicurare una ragionevole progressione del processo di installazione dei misuratori a requisiti;
- prevedere, alla luce di quanto riportato al precedente punto, per i GdM G10 una prima fase con tasso di messa in servizio più rallentato e una successiva individuazione degli obiettivi seguenti a valle di maggiori informazioni maturate nel frattempo;
- consentire, per contro, per le classi di GdM inferiori del *cluster* intermedio, caratterizzate da più alta numerosità, forme di flessibilità alle imprese di distribuzione nella propria gestione industriale dell’implementazione dell’intero programma, e pertanto confermare per l’anno 2013 per i GdM di classi G16 e G10 la disposizione transitoria che consente l’installazione di soluzioni tradizionali per nuove connessioni, guasti o fine vita;
- traslare di un anno i livelli precedentemente fissati in relazione ai costi standard riconosciuti per i GdM del *cluster* intermedio, tranne che per la classe G40, in

considerazione della ritardata industrializzazione dei GdM elettronici omologati avvenuta nell'anno 2012;

- rinviare l'individuazione dei costi standard per gli anni 2015 e 2016 nell'ambito del processo di consultazione del quarto periodo regolatorio in base, fra l'altro, agli aggiornamenti sul processo di piena industrializzazione dei nuovi apparati di misura che si renderanno nel frattempo disponibili;
- sospendere l'efficacia delle penalità, per il primo anno di introduzione di obblighi specifici percentuali di messa in servizio programmata, così come disciplinata dalla RTDG per i GdM del *cluster* intermedio;
- confermare per tutto l'anno 2013 alle imprese di distribuzione di gas naturale la facoltà di installare misuratori non a requisiti per le classi di GdM del *cluster mass market* in attesa della definizione conclusiva degli standard di interoperabilità da parte del CIG e delle seguenti attività di sviluppo tecnologico nonché della eventuale successiva introduzione di tappe intermedie di messa in servizio di GdM a requisiti anche in questo *cluster*, che potranno essere valutate nell'ambito del processo di consultazione del quarto periodo regolatorio

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 come segue:

1) all'art. 10, il comma 10.1 è sostituito dal seguente comma:

“10.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, soddisfacendo al minimo il seguente programma temporale:

- a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, 100% dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna attivi con classe del gruppo di misura uguale a G40:
 - i) il 95% entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 100% entro il 31 dicembre 2014;
- c) con riferimento ai punti di riconsegna attivi con classe del gruppo di misura uguale a G25 e G16:
 - i) il 25% entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 60% entro il 31 dicembre 2014;
 - iii) il 100% entro il 31 dicembre 2015;
- d) con riferimento ai punti di riconsegna attivi con classe del gruppo di misura uguale a G10:
 - i) il 5% entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 15% entro il 31 dicembre 2014;

- iii) si rinvia al nuovo periodo regolatorio la definizione delle successive scadenze;
- e) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
- i. 60% dei punti di riconsegna esistenti alla data 31 dicembre 2018;
 - ii. 100% di sostituzione dei misuratori con validità del bollo metrico scaduta alla data del 31 dicembre 2018.”;
2. di modificare la deliberazione 28/2012/R/GAS come segue:
- a) all’art. 3 al comma 3.12 dopo le parole $VRM_{t,c}$ sono introdotte le parole: “ con riferimento all’anno 2013 per le classi G40, G25, G16 e G10 la penale RPM_c è posta pari a 0.”;
 - b) all’art. 3 al comma 3.13 dopo le parole “31 dicembre 2012” sono introdotte le parole: “e dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per le classi di GdM non superiori a G16”;
3. di sostituire le Tabelle 2, 3 e 6, allegate alla deliberazione 28/2012/R/gas, con le seguenti:

“Tabella 2 Costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura per le classi da G16 a G40 comprese

(€/GdM)	G16	G25	G40
2013	950	1.070	1.150
2014	710	850	970

Tabella 3 Costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura di classe G10

(€/GdM)	G10
2013	940
2014	690

Tabella 6 Costi standard, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, ai fini della valorizzazione degli *add on* laddove applicati a un misuratore tradizionale già installato di classe maggiore di G6 e minore uguale a G40

(€/GdM)	$G6 < GdM \leq G40$
2013	630
2014	630

”.

4. di pubblicare il presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e la deliberazione 28/2012/R/GAS, così come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni